



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FORESTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 6398 DI DATA 17 GIUGNO 2026

OGGETTO:

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette". Art. 58, comma 4 - approvazione schemi tipo dei capitolati d'oneri concernenti i contratti di affidamento delle utilizzazioni forestali e della vendita dei prodotti legnosi

Il capitolato è un documento tecnico, allegato al contratto di affidamento per le attività di utilizzazioni forestali o per la vendita di prodotti legnosi, necessario a definire le specifiche tecniche dei lavori che saranno eseguiti per effetto del contratto stesso. Lo scopo del capitolato d'oneri è quello di fornire indicazioni e/o istruzioni, affinché l'offerta possa soddisfare tutti i requisiti tecnici e amministrativi.

L'articolo 58 della L.P. n. 11/2007, che definisce i contenuti minimi dei capitolati d'oneri, prevede al comma 4 che la struttura provinciale competente in materia di foreste approvi gli schemi tipo concernenti i contratti di affidamento delle utilizzazioni forestali o di vendita dei prodotti legnosi. Il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che i capitolati d'oneri adottati dal servizio competente in materia di foreste costituiscono parte integrante del contratto stipulato tra la Provincia e l'impresa aggiudicataria. Per gli altri enti pubblici proprietari di bosco, i capitolati d'oneri tipo costituiscono parte integrante del contratto se espressamente richiamati negli inviti.

Gli schemi di capitolati d'oneri attualmente in vigore sono stati approvati con determinazione del dirigente dell'allora Servizio Foreste e fauna n. 127 di data 28 marzo 2014. Nel frattempo sono intervenute alcune novità regolamentari che hanno suggerito una revisione generale ed un aggiornamento di singole parti di tali documenti.

La modifica più significativa che è stata introdotta, al fine di rendere i documenti maggiormente funzionali e più adeguati alle specifiche situazioni, riguarda la distinzione dei capitolati d'oneri in funzione della tipologia di gara. Sono quindi stati elaborati n. 4 documenti come di seguito specificato:

- capitolato d'oneri generale per la vendita in piedi dei prodotti legnosi (Allegato A);
- capitolato d'oneri particolare per la vendita in piedi dei prodotti legnosi (Allegato B);
- capitolato d'oneri generale per l'affido delle operazioni di utilizzazione forestale (Allegato C);
- capitolato d'oneri particolare per l'affido delle operazioni di utilizzazione forestale (Allegato D).

Il capitolato d'oneri generale, una volta adottato dalla parte venditrice, resterà sostanzialmente invariato nel tempo o comunque potrà essere modificato in base alle proprie specifiche esigenze, mentre il capitolato d'oneri particolare dovrà essere predisposto ed adeguato per ogni singolo lotto posto in vendita.

Sono infine stati apportati aggiornamenti al fine di allineare i contenuti dei testi con le previsioni normative comunitarie in materia di dovuta diligenza, in relazione alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. La revisione ha portato quindi ad una semplificazione dei testi, rendendoli più chiari e intelligibili.

Nella stesura dei modelli ha collaborato attivamente il Consorzio dei Comuni trentini, che ha messo a disposizione le competenze di personale proprio e di un Segretario Comunale.

Si rende ora necessario, in accordo con le previsioni normative, procedere all'adozione degli schemi tipo dei capitolati d'oneri generale e particolare.

Gli Enti pubblici proprietari di bosco potranno adottare integralmente tali documenti, oppure adeguarli alle proprie esigenze specifiche ed organizzazione interna, purché contengano gli elementi minimi previsti dall'art. 58 della L.P. n. 11/2007.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto quanto riportato in premessa;
- considerato in particolare l'art. 58, commi 4 e 5 della L.P. n. 11/2007;
- vista la necessità di aggiornare la determinazione del dirigente del Servizio Foreste fauna n. 127 di data 28 marzo 2014 e i relativi allegati;

DETERMINA

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il capitolato d'oneri generale per la vendita in piedi dei prodotti legnosi (Allegato A) ed il capitolato d'oneri particolare per la vendita in piedi dei prodotti legnosi (Allegato B);
2. di approvare inoltre quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il capitolato d'oneri generale per l'affido delle operazioni di utilizzazione forestale (Allegato C) ed il capitolato d'oneri particolare per l'affido delle operazioni di utilizzazione forestale (Allegato D);
3. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce integralmente la determinazione n. 127/2014 ed i suoi allegati;
4. di rendere disponibili gli schemi tipo dei capitolati, alle amministrazioni locali ed agli Enti proprietari che intendano avvalersene, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia e sul sito internet del Servizio Foreste;
5. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia;
6. di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

004 Allegato D

IL DIRIGENTE

Giovanni Giovannini

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Ente _____

**CAPITOLATO D'ONERI GENERALE
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI**

**Articolo 1
CONDIZIONI GENERALI**

1. Il presente capitolato definisce le norme generali per la vendita in piedi dei prodotti legnosi.
2. Nel territorio della Provincia autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'Elenco provinciale delle imprese forestali ai sensi dell'art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 garantendo la presenza di un responsabile delle utilizzazioni dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 e 61, comma 2, della L.P. n. 11/2007.
3. La vendita in piedi dei prodotti legnosi è avviata sulla base di un provvedimento di indizione di un'asta, che può avvenire mediante confronto concorrenziale, ovvero con altro procedimento nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, potendo utilizzare la piattaforma "Portale del Legno Trentino".
4. Il prezzo di aggiudicazione dei prodotti legnosi non comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
5. Il valore del contratto viene di norma fissato in base al valore per metro cubo, netto senza corteccia, del prodotto legnoso derivante dall'utilizzazione forestale. Il capitolato d'oneri particolare può definire altre unità di misura in relazione a specifiche tipologie di prodotto legnoso.
6. Per il legno oggetto di "immissione sul mercato" o di "messa a disposizione sul mercato" devono essere prodotte le informazioni per la dichiarazione di dovuta diligenza prevista dalla specifica normativa comunitaria.

Articolo 2
DISPOSIZIONI GENERALI

1. La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravati, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore. L'impresa acquirente dovrà rispettare le condizioni generali di cui al comma 2 dell'art.1.
2. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel capitolato d'oneri particolare e ribadite in sede di consegna.

Articolo 3
MATERIALE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA

1. La vendita dei prodotti legnosi viene fatta in piedi in bosco per la quantità presunta risultante dal progetto di taglio.
2. Il lotto può essere formato anche da più progetti di taglio ai sensi dell'articolo 98 della L.P. n.11/2007.
3. Per tutto il materiale posto in vendita in piedi il venditore non garantisce il numero delle piante, la massa legnosa, le dimensioni, lo stato fisico, la qualità commerciale o gli assortimenti ritraibili.
4. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita nel capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione e qualificazione definitiva che verrà eseguita a norma del presente capitolato d'oneri generale e di quello particolare.
5. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il quantitativo che risulterà dal verbale di misurazione.

Articolo 4
AMMISSIONE ALL'ASTA

1. Per essere ammessi all'asta è necessario il deposito di una cauzione provvisoria, che diverrà definitiva in caso di aggiudicazione. La cauzione è quantificata nella misura del 10% rispetto al valore stimato del lotto riportato nel progetto di taglio (garanzie cauzionarie accettabili: deposito bancario presso il tesoriere dell'Ente venditore, fidejussione bancaria o assicurativa).

Articolo 5
CONTRATTO DEFINITIVO

1. Il verbale di aggiudicazione vincolerà l'aggiudicatario in relazione al pieno adempimento degli impegni assunti e, nel caso in cui tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione. In questo ultimo caso avrà diritto alla restituzione della sola garanzia cauzionaria.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc., nessuna esclusa od eccettuata.
3. Effettuata l'aggiudicazione, saranno restituite le garanzie cauzionarie dei singoli concorrenti ad eccezione di quelle dell'aggiudicatario e del secondo, al quale si provvederà a restituirla una volta stipulato il contratto. La stipula del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà all'acquirente non oltre trentacinque giorni da quello in cui ha avuto luogo l'aggiudicazione.
4. All'atto della stipula del contratto la cauzione provvisoria diverrà definitiva.
5. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto entro il termine fissato, l'Ente venditore incamera immediatamente la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 4 ed effettua l'aggiudicazione a favore del secondo concorrente. Se anche l'aggiudicazione al secondo concorrente non può essere effettuata, l'Ente venditore incamera immediatamente la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 4 e può procedere ad una nuova vendita. Sono fatti salvi la rifusione degli eventuali danni derivanti all'Ente venditore da tali inadempienze.
6. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi all'esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
7. L'aggiudicatario non potrà cedere il contratto in tutto o in parte. In caso contrario, l'Ente venditore potrà risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno all'aggiudicatario e potrà incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 6
PAGAMENTI

1. Il pagamento del materiale venduto sarà effettuato dall'acquirente secondo le modalità fissate nel capitolato d'onere particolare .

Articolo 7
CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato d'oneri particolare l'acquirente dovrà chiedere all'Ente proprietario la consegna del bosco e delle piante oggetto della compravendita.
2. L'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo e i dati del responsabile dell'utilizzazione designato e, se del caso, del suo rappresentante.
3. La consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, e del responsabile dell'utilizzazione di cui all'art. 1 secondo comma. L'Ente venditore può altresì incaricare il custode forestale di rilasciare le informazioni per la dovuta diligenza previste dalla specifica normativa comunitaria. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'articolo 102 della L.P. n. 11/2007, e potrà aver luogo:
 - a. sul posto: il rappresentante dell'Ente indica al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco a seguito del progetto di taglio, modalità e tempi di utilizzo delle infrastrutture e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento delle operazioni di utilizzazione forestale;
 - b. in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita. Le informazioni di cui al punto precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.
4. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito a mezzo pec, il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro e cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
5. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato.
6. Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante o al diffalco delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.
7. L'acquirente sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni causati a cose o persone e/o

inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti nonché da parte di eventuali imprese da lui incaricate nonché la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate.

8. In capo all'acquirente e al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e penali previste dall'articolo 18.
9. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso da parte dell'aggiudicatario, anche per le vie brevi, al proprietario e al personale della Stazione Forestale competente per zona.
10. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal capitolato d'onere particolare e comunque entro la scadenza del progetto di taglio. Per eventi straordinari e imprevedibili, per particolari condizioni meteorologiche o per specifici interessi generali legati ad usi temporanei del territorio, le operazioni e i relativi termini di esecuzione possono essere autonomamente sospesi dall'Ente venditore, previo congruo preavviso, per periodi definiti e strettamente necessari. La sospensione per i suddetti motivi può essere richiesta dall'acquirente.
11. Allo scadere dei termini cui al comma 10, l'Ente venditore può accogliere richieste di proroga dei termini stessi formulate dall'acquirente, avuto anche riguardo dell'andamento delle utilizzazioni già eseguite e del periodo di validità del progetto di taglio.
12. L'Ente venditore può concedere all'acquirente una proroga dei termini fissati nel capitolato d'onere particolare e/o nel contratto per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che questi hanno subito ritardi per cause di forza maggiore, compatibilmente con i termini di validità del progetto di taglio. La proroga dei termini è richiesta almeno quindici giorni prima della loro scadenza.

Articolo 8

MODALITÀ DELL'UTILIZZAZIONE

1. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinguibile.
2. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
3. Il cantiere forestale dovrà essere organizzato in modo tale da non arrecare danni all'ambiente, al suolo, al soprassuolo e alle infrastrutture.
4. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
5. L'acquirente ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'Ente proprietario i tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere

prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità, onde evitare danni alla medesima.

6. La manutenzione ordinaria della viabilità interna al lotto nonché dei piazzali utilizzati rimane in carico all'acquirente durante tutto il periodo in cui ha il lotto in consegna. L'Ente venditore, anche per il tramite del custode forestale, può ordinare la temporanea sospensione dell'utilizzo della viabilità forestale e dei piazzali qualora l'utilizzo degli stessi determini deterioramenti e danni che inducano a ricorrere ad interventi di manutenzione straordinaria. Tali condizioni sfavorevoli del suolo possono manifestarsi ad esempio in caso di forti precipitazioni o di periodi di disgelo. La sospensione temporanea può avvenire anche su indicazione dell'autorità forestale ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 27 del D.P.P. n. 8-66 del 14 Aprile 2011. Di tale prescrizione dovrà essere presentato specifico riferimento in fase di consegna del lotto.

Articolo 9

ESBOSCO DEL LEGNAME E ASPORTO DAI LUOGHI DI ACCATASTAMENTO

1. L'esbosco del legname dovrà essere eseguito utilizzando mezzi ed applicando tecniche tali da evitare danni al suolo, al soprassuolo forestale e alle infrastrutture e da limitare i danni al legname utilizzato, secondo quanto previsto nei titoli autorizzatori e in accordo con le prescrizioni impartite in sede di consegna. Particolare attenzione dovrà essere posta alle condizioni meteorologiche e del terreno.
2. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovrà essere adottata, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, specifica ed idonea segnalazione, le comunicazioni obbligatorie o acquisite le previste autorizzazioni.
3. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza l'autorizzazione del servizio provinciale competente in materia di foreste.
4. L'esbosco con mezzi terrestri lungo vie temporanee (trattore, skidder, harvester, forwarder) è eseguito minimizzando la superficie del bosco percorsa dai mezzi e applicando tutti i più opportuni accorgimenti tecnici in modo da ridurre i danni da compattamento e l'erosione superficiale. Gli eventuali deflussi d'acqua vanno regimati in modo da non provocare danni di natura idrogeologica ai terreni circostanti.
5. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato d'onere particolare ovvero in quelli indicati dal responsabile della custodia forestale della proprietà. Le cataste del materiale legnoso sono eseguite a regola d'arte in modo da assicurarne la stabilità per la sicurezza di persone e cose, nonché per ridurre l'ingombro.
6. Salvo disposizioni diverse non si potrà procedere all'asportazione del legname dai luoghi di imposto e accatastamento, prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate in forma scritta fra le parti e costituire allegato al verbale di misurazione. Il materiale non potrà essere asportato prima di averne effettuato il pagamento.

7. Il capitolato d'oneri particolare fissa la data entro la quale l'acquirente dovrà asportare il materiale legnoso dai piazzali forestali e può definire l'importo giornaliero da corrispondere all'Ente venditore per l'occupazione degli stessi in caso di scadenza dei termini.

Articolo 10

RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

Articolo 11

MISURAZIONE NELLA VENDITA IN PIEDI

1. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante consegnate come legname da opera e/o come legna, fino al diametro in punta indicato dal capitolato d'oneri particolare.
2. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. In occasione del collaudo, il materiale legnoso consegnato ma non esboscato e accatastato, o non tagliato o abbandonato in bosco o lungo la linea di esbosco, andrà in favore dell'Ente proprietario. Fatte salve altre penalità, l'acquirente è tenuto a corrispondere al venditore un risarcimento equivalente al valore di tale materiale calcolato in base al prezzo di aggiudicazione (per il materiale allestito) o sulla base delle tabelle previste dalle disposizioni forestali (per le piante in piedi), considerandolo sempre come sano e senza difetti.
3. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi superano la lunghezza di metri sei o quella di metri dodici saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato d'oneri particolare. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stero in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito, sarà misurato a metro cubo. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc.) da porre su ogni tronco misurato. Ai fini della normativa comunitaria in materia di dovuta diligenza, i quantitativi di legno oggetto di commercializzazione sono espressi anche in chilogrammi.
4. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la

misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.

5. La misurazione delle lunghezze è effettuata in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro è sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
6. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - a. calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente capitolato d'oneri generale (Allegati 1, 2 e 3);
 - b. calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente capitolato d'oneri generale (Allegati 1, 2 e 3), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - c. calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - d. per il cippato, la legna da ardere o altri assortimenti possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come massa e volume sterico;
 - e. per la legna da ardere o in presenza di criticità oggettive motivate dall'Ente venditore e confermate dall'autorità forestale, la stima contenuta nei titoli autorizzatori può costituire sistema di determinazione del volume;
 - f. altre modalità di misurazione definite dall'Ente proprietario, indicate nel capitolato d'oneri particolare e tecnicamente motivate nel contratto, purché consentano l'acquisizione delle informazioni di cui al comma 11.
7. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume, qualora non diversamente specificato nel capitolato d'oneri particolare, pari al:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% per il larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 all'8% per le latifoglie in funzione della specie.
8. Nel capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta. Per le specie arboree diverse da abete rosso, abete bianco e larice, nel caso vengano adottate le modalità di classificazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6, dovranno essere specificate nel capitolato d'oneri particolare le modalità di classificazione definite dal venditore.
9. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Salvo quanto stabilito nel capitolato d'oneri particolare dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore. Ai fini della normativa comunitaria in materia di dovuta diligenza è in ogni caso garantita la misurazione del legno oggetto di commercializzazione.
10. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'impresa acquirente o d'iniziativa da parte dell'Ente venditore purché l'acquirente sia prima invitato. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né un suo

rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare. La misurazione viene eseguita di norma da due custodi forestali appositamente incaricati, uno con funzioni di responsabile e uno con funzioni di supporto, i quali dovranno redigere apposito verbale che, firmato da tutti gli intervenuti, servirà da base, assieme al prezzo di aggiudicazione, per la determinazione del valore complessivo del materiale legnoso oggetto della compravendita che l'acquirente dovrà pagare entro la data prestabilita.

11. Il verbale di misurazione contiene le seguenti informazioni, necessarie anche per la dichiarazione di dovuta diligenza prevista dalla specifica normativa comunitaria:
 - a. il proprietario del terreno di produzione del legno oggetto di commercializzazione e i suoi indirizzi (indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica);
 - b. le specie legnose, il numero delle piante assegnate nella fustaia, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi (non necessario per le utilizzazioni con comunicazione di taglio forzoso);
 - c. la superficie (ha) percorsa dal taglio nel ceduo;
 - d. le specie legnose, le tipologie di prodotto (assortimenti e classi qualitative) e le relative quantità oggetto di commercializzazione:
 - numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione (non applicabile per la modalità di misurazione a massa o a metro stero o per la misurazione di cippato e legna da ardere);
 - volume dei tronchi e massa netta corrispondente (kg);
 - massa netta e volume sterico di altro materiale legnoso ricavato dall'utilizzazione;
 - eventuale classificazione qualitativa;
 - riduzione fissa forfettaria applicata per la corteccia;
 - la data, il luogo, identità, funzione e firma dei verbalizzanti.
12. La misurazione è registrata e archiviata sia da parte del responsabile della custodia forestale della proprietà o dal suo coadiutore, sia da parte dei rappresentanti dell'acquirente.
13. Le divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname verranno composte in via bonaria. In caso di mancato accordo si ricorrerà alla via giudiziale.

Articolo 12

OBBLIGHI GENERALI DELL'ACQUIRENTE O DEL CONSEGNETARIO

1. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:
 - a. nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
 - b. a ripristinare la viabilità forestale e i manufatti eventualmente danneggiati;
 - c. a ripristinare le vie temporanee per l'esbosco e gli eventuali danni da compattamento e movimentazione del terreno al termine dell'utilizzo delle medesime;
 - d. a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;

- e. a non usare, salvo espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
- f. a non costruire, entro il bosco, tettoie, o altri manufatti;
- g. a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.

Articolo 13 ASSEGNO SUPPLETIVO

1. Nel caso in cui si verificano danni inevitabili (per esempio danni dovuti all'ancoraggio delle funi di gru a cavo, ecc.), se concordato con il responsabile della custodia forestale della proprietà, le piante verranno assegnate registrandole come assegno suppletivo.

Articolo 14 TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE

1. L'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il risarcimento dei danni evitabili.
2. Nel caso si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere, di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato su base tariffaria, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante danneggiate.
3. Nel caso si verificano danni, schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante danneggiate. L'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
4. Le piante danneggiate di cui ai commi precedenti vanno comunque assegnate come meglio specificato all'articolo 13 del presente capitolato d'oneri generale.

Articolo 15 SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il responsabile della custodia forestale della proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-colturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare, nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o interferire nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento

dei lavori di utilizzazione forestale, con particolare riferimento agli aspetti relativi la sicurezza.

Articolo 16 SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Articolo 17 RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di sorveglianza il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo. La comunicazione di fine utilizzazione deve essere redatta congiuntamente dal personale di Custodia forestale e della Stazione Forestale.
2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione di danni, penalità e indennizzi.
3. Ultimati entro i termini stabiliti il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore.
4. Il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel capitolato d'oneri particolare. Il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della proprietà. L'Ente venditore verifica e dichiara che l'aggiudicatario ha adempiuto agli obblighi economici derivanti dall'applicazione dei capitolati e del contratto.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che il tecnico incaricato esegua da solo il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
6. Annualmente il Servizio Foreste comunica all'Ente proprietario l'ammontare dei versamenti ai fini delle miglorie boschive previsti all'art. 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11.
7. Nel verbale di collaudo finale sarà determinata a stima del collaudatore, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni previste da questo capitolato e di quello particolare, dei progetti di taglio, del verbale di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi

relativi alla vendita del lotto. Qualora il soggetto collaudatore venga individuato nel personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste, le verifiche condotte ai fini del collaudo saranno limitate alle norme tecniche, forestali ed ambientali presenti nei documenti sopra richiamati. In tal caso andrà formalmente trasmessa alla struttura forestale la documentazione tecnica e contrattuale relativa a ciascun lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'acquirente all'Ente venditore entro quindici giorni dall'arrivo del verbale.

8. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

Articolo 18

PENALI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:
 - a. inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
 - b. piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato d'oneri particolare o nel progetto di taglio): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
 - c. asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
 - d. piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali; rimangono escluse dall'applicazione della presente penale eventuali piante che in sede di collaudo risultano oggettivamente non utilizzabili;
 - e. per movimenti terra in assenza delle autorizzazioni dovute: Euro 500,00 (cinquecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - f. taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
 - g. ritardo nel concludere le operazioni di utilizzazione rispetto al termine indicato del capitolato d'oneri particolare e/o nel contratto: per ogni giorno lavorativo una penale di importo pari al 1‰ (uno per mille) del valore di affidamento fino ad un limite massimo pari al 10% del valore del contratto;
 - h. trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione): Euro 500,00 (cinquecento);
 - i. asportazione del materiale legnoso al di fuori degli orari stabiliti nel capitolato d'oneri particolare: Euro 500,00 (cinquecento) per ogni carico;
 - j. introduzione di legname proveniente da altri lotti: Euro 100,00 (cento) per ogni metro cubo;
 - k. danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;

- l. danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - m. mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con olii idraulici biodegradabili se prevista dal capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di sversamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale.
2. In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.
 3. Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

Articolo 19 CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie di natura tecnico-forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza al Dirigente del servizio competente in materia di foreste il cui giudizio sarà inappellabile.
2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'acquirente, si farà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata. Previa segnalazione da parte dell'Ente proprietario delle fattispecie di grave inadempimento condotte da imprese iscritte all'Elenco provinciale delle imprese forestali, la Camera di Commercio di Trento disporrà la sospensione dell'impresa dall'Elenco.

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il contratto fra le parti non può essere chiuso fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili. Le somme saranno versate dall'acquirente o dall'appaltatore dei lavori al proprietario del bosco.
2. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.
3. L'aggiudicatario, per tutti gli atti giudiziari dipendenti dal contratto, si sottomette alla Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente venditore.
4. L'Ente venditore conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà del materiale legnoso proveniente dal taglio fino al termine della misurazione e al rilascio da parte dall'Ente venditore dell'autorizzazione di asportare il materiale legnoso. Tale autorizzazione verrà rilasciata con atto scritto soltanto dietro

presentazione dei documenti comprovanti il totale pagamento del materiale misurato o dell'atto fidejussorio a garanzia di eventuali dilazioni di pagamento.

5. Nel capitolato d'oneri particolare e/o nel contratto possono essere definiti tempi e modi per lo sgombero dei piazzali dell'Ente venditore occupati dall'acquirente.

Allegato 1.

Classificazione qualitativa del legname di ABETE ROSSO E BIANCO	
A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, qualche piccolo nodo sano ed aderente (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione, presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi sani piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 4 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), leggere curvature, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 30% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni (minore uguale a 4 cm). Non sono ammessi nodi marci. Sono ammessi senza limiti: midollo eccentrico, protuberanze, rastremazione, tasche di resina e tasso di accrescimento. La carie non è ammessa.
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata e tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppe è comunque utile per la segagione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

NOTE:

La classificazione qualitativa di lotti omogenei (assortimento unico) può essere fatta a stima indicando la/le classi prevalenti (es. BC - CD);

Nella vendita in piedi, il legname viene stimato qualitativamente e alla classe qualitativamente prevalente viene dato un valore; alle altre classi viene applicato un coefficiente di riduzione o di aumento del valore. Successivamente in sede di misurazione all'acquirente verrà contabilizzato il legname, in base alle classi qualitative.

L'Amministrazione, valutata la netta prevalenza di una classe; può assegnare lo stesso prezzo fino a due classi, purché sia chiaro che il vantaggio è per l'Ente venditore.

Allegato 2.

Classificazione qualitativa del legname di LARICE	
A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, piccoli nodi sani aderenti (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione (minore di 4 cm/m), presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 3 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), curvature fino a 4 cm/m, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 25% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni. Non sono ammessi nodi marci. Midollo eccentrico nei limiti del 25% del diametro, tasso di accrescimento fino a 10 mm. Sono ammessi senza limiti: protuberanze, rastremazione, tasche di resina. Non sono ammesse carie e le crepe resinifere (lame).
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata, curvatura fino a 6 cm al metro. Tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppe è comunque utile per la segazione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

Allegato 3.

Regole commerciali per la classificazione del legname.

Alterazione di colore. Variazione del colore naturale del legno che non è associata alla perdita di resistenza. Comprende tutte le alterazioni di colore dovute a funghi cromogeni, condizioni atmosferiche e muffe che non alterano la struttura della parete cellulare, nonché da macchie dovute ad agenti esterni. UNI EN 844:10 10.8).

Attacco di insetti. La norma UNI EN 844-11 definisce "foro da insetti" una galleria o un'apertura nel legno causata da insetti; con "forellino da insetti" viene invece indicato un foro da insetti avente diametro non maggiore di 2 mm; la norma UNI EN 1927 distingue fra diametro foro minore 3 mm e diametro foro maggiore 3 mm.

Rosatura. È il primo stadio della carie che produce una decolorazione del legno a strisce o a placche, mentre la tessitura e le proprietà meccaniche del legno rimangono invariate. Il difetto può essere presente prima dell'abbattimento o formarsi durante lo stoccaggio del legname.

Carie. Decomposizione del legno ad opera di funghi o altri microrganismi che porta ad un ammorbidimento e ad una perdita progressiva di massa e di resistenza. È causata da funghi che attaccano la cellulosa, l'emicellulosa e la lignina. Tale attacco determina una sensibile riduzione delle caratteristiche meccaniche del legno e la variazione del suo colore.

Cipollature. Fessura che si sviluppa fra due anelli contigui.

Curvatura. Deviazione dell'asse longitudinale del legno tondo da una linea retta.

Fessure radiali da ritiro. Separazione in senso longitudinale delle fibre. Le fessure radiali sulle testate, non rilevabili su piante appena abbattute, sono causate da ritiro conseguente alla perdita di umidità del materiale, sono da considerarsi del tutto fisiologiche. La loro profondità in senso longitudinale del tronco è ridotta a pochi centimetri.

Fessure radiali sulle testate. Fessura sulla superficie della testata a sviluppo radiale che si origina dal midollo.

Fibratura elicoidale. Fibratura che segue un andamento a spirale attorno al midollo.

Legno di reazione. Si intende legno che presenta caratteri anatomici distintivi, formato tipicamente nelle porzioni di fusto inclinate o curvate quando l'albero tende a ripristinare la posizione originale se esso è stato perturbato, e che si forma tipicamente nella parte inferiore dei fusti inclinati o curvati delle conifere.

Protuberanze. Rigonfiamento locale della superficie periferica del legno tondo; indica una possibile presenza di nodo coperto, corpi estranei etc.

Midollo eccentrico. Midollo posto ad una distanza significativa dal centro geometrico della sezione trasversale di legno tondo.

Nodi. Porzione di ramo inclusa nel legno. Si ricorda che nella classificazione i nodi sono sempre considerati in termini di aderenza al legno circostante e/o di sanità e quindi un nodo comunemente definito "nodo morto" è per la norma un nodo non aderente. Nodo aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per più di 3/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo sano: nodo che non presenta carie. Nodo non aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per meno di 1/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo marcio: nodo alterato da carie. Nodo scoperto: nodo visibile sulla superficie periferica del legno tondo. Nodo coperto: nodo che non appare sulla superficie periferica del legno tondo.

Rastremazione. Graduale riduzione del diametro di un fusto secondo la sua altezza o nel legno tondo secondo la sua lunghezza.

Tasche di resina. Cavità lenticolare del legno che contiene, o ha contenuto, resina.

Tasso di accrescimento. Accrescimento espresso come larghezza media degli anelli di accrescimento.

Altri difetti. Cretti da gelo, lesioni da fulmine, presenza di corpi metallici di origine bellica, danni causati dal processo di lavorazione in bosco.

Allegato parte integrante

Allegato B - Capitolato d'Oneri Particolare per la vendita in piedi dei prodotti legnosi

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI di cui al lotto _____

Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto commerciale _____ di presunti mc _____ netti di legname e di presunte t _____ di legna/cippato/altro (_____) derivanti dai seguenti titoli autorizzatori (progetto di taglio, comunicazione di taglio forzoso):

- lotto " _____ " in conto ripresa anno _____ di mc _____ netti e di presunte t _____ di legna/cippato/altro (_____), progetto di taglio n. _____ dd. ____/____/_____.

(inserire eventuali ulteriori titoli autorizzatori)

- _____.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel titolo autorizzatorio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

Articolo 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei titoli autorizzatori ai quali la vendita si riferisce, nonché nel capitolato d'oneri generale e nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati rientranti in quanto precisato all'articolo 1.

Le operazioni di utilizzazione dovranno essere sospese dal ____/____/_____ al ____/____/_____ per via delle seguenti motivazioni:

Considerate le caratteristiche morfologiche e pedologiche dell'area di intervento, è vietato l'utilizzo di mezzi di esbosco via terra nelle seguenti zone:

Le sopracitate zone vengono:

- individuate su cartografia in allegato (o presente nei titoli autorizzatori);
- materializzate in bosco mediante colore, fettucce e/o picchetti.

L'utilizzo della viabilità forestale o pubblica interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità (compilare nel caso di vincoli o interferenze):

Il legname sarà accatastato nelle seguenti località _____.

L'asportazione dai luoghi di accatastamento del materiale legnoso successivamente alla misurazione, potrà avvenire in orario di lavoro (dalle ore __:__ alle ore __:__) previo accordo, anche verbale, con i responsabili della custodia forestale. Eventuali inosservanze saranno sanzionate applicando la penale prevista dal capitolato d'oneri generale.

L'asportazione del materiale legnoso dai piazzali deve concludersi entro _____ giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa fattura emessa dall'Ente venditore. Se l'acquirente non conclude l'asporto entro tali termini, versa all'Ente venditore un corrispettivo giornaliero in denaro per l'occupazione dei piazzali pari a _____ €/giorno (_____/00) per ogni giorno successivo alla scadenza di detti termini, ferma restando la facoltà dell'Ente venditore di spostare il materiale in caso di necessità addebitando all'acquirente i relativi costi.

Si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente capitolato d'oneri particolare, una nota informativa sui luoghi, sullo stato patrimoniale, sui punti di accesso per la gestione delle emergenze e della copertura telefonica e su quant'altro possa interferire con l'esecuzione dal lotto (allegato opzionale).

Per specifiche esigenze non già previste dai titoli autorizzatori l'acquirente si impegna ad eseguire le utilizzazioni forestali con le seguenti modalità e tempistiche: _____

Le piante devono essere utilizzate fino al diametro di cm 12 (dodici centimetri) in punta.

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro:

- restano di proprietà dell'Ente venditore e verranno collocati nei luoghi e nei modi seguenti: _____;
- sono ceduti all'acquirente in quanto da intendersi inclusi nell'oggetto di compravendita;
- sono ceduti all'acquirente alle seguenti condizioni: _____

Il materiale oggetto di commercializzazione è misurato ai sensi dell'articolo 5.

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l'esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: _____

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Articolo 3

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente venditore direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di _____ giorni dalla data di

sottoscrizione del contratto di vendita. La richiesta contiene il nominativo delle imprese boschive eventualmente incaricate dall'acquirente per l'espletamento delle singole operazioni e del responsabile dell'utilizzazione dotato di patentino forestale o documento equipollente ai sensi degli articoli 102 e 61 della L.P. 11/2007. Eventuali variazioni in corso d'opera dell'impresa boschiva e/o del nominativo del responsabile dell'utilizzazione sono comunicati all'Ente venditore con _____ giorni di preavviso.

Le operazioni di utilizzazione forestale devono essere eseguite ed ultimate entro _____ giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data della consegna, fatte salve eventuali interruzioni temporali prescritte nei titoli autorizzatori o dalle autorità competenti, nonché da quanto eventualmente specificato all'articolo 1.

L'acquirente dovrà comunicare e giustificare eventuali ritardi nella conclusione delle operazioni di utilizzazione forestale. Nel caso di ritardo senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale come riportato all'art.18 lettera g) del Capitolato d'oneri generale (1 per mille dell'importo contrattuale fino al 10%).

Dal momento della consegna nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Articolo 4 CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:

- PEFC n.certificato: _____
- FSC n.certificato: _____

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5 MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità:

calcolo del volume a misura piena con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia pari a:

- 10% per abete e cirmolo;
- 14% per il pino nero e silvestre;
- _____ % per il larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
- _____ % per le latifoglie;

calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia pari a:

- 10% per abete e cirmolo;
- 14% per il pino nero e silvestre;
- _____ % per il larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
- _____ % per le latifoglie;

classificando qualitativamente il legname con le seguenti modalità: _____

- per il cippato la misurazione avviene: _____
- per la legna da ardere la misurazione avviene: _____
- per gli assortimenti classificati come _____ la misurazione avviene: _____
- altro: _____

La classificazione qualitativa del legname:

- per l'abete rosso, l'abete bianco e il larice è effettuata come da allegati 1, 2 e 3 del capitolato d'oneri generali (A, B, C, D, Nc);
- per le altre specie:
 - non è prevista;
 - è effettuata con le seguenti modalità: _____.

Il legname di cui si misura il volume va distinto per classificazione qualitativa, ove prevista, e nei seguenti assortimenti:

- tronchi;
- botoli;
- travatura;
- assortimento unico;
- imballaggio;
- paleria.

Le operazioni di misurazione verranno eseguite:

- all'imposto;
- altro: _____

Il verbale di misurazione riporta i nominativi di tutti gli intervenuti e deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Sono escluse dalla misurazione:

- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di cm 8 (otto centimetri) ciascuna;
- altro: _____.

Articolo 6 **PAGAMENTO**

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità _____.

|

Articolo 7
NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il nominativo del collaudatore è individuato:

- nella persona di: _____, tecnico forestale abilitato, con i relativi oneri a carico dell'Ente venditore;
- in un funzionario abilitato forestale del Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento, acquisita l'intesa con l'Ufficio Distrettuale Forestale di _____.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche stabilite dall'Ente proprietario: _____

Il custode forestale di riferimento per il lotto è il/la Sig./Sig.ra _____, raggiungibile al numero telefonico _____. Alle operazioni di misurazione, in qualità di coadiuvante, parteciperà anche il/la Sig./Sig.ra _____.

Le disposizioni del presente capitolato d'oneri particolare dettagliano in modo più definito quanto riportato nel capitolato d'oneri generale, in quanto specifiche per l'oggetto del contratto.

Per quanto non disposto dal presente capitolato d'oneri particolare, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni specifiche di cui al capitolato d'oneri generale e al progetto di taglio.

Ente _____

**CAPITOLATO D'ONERI GENERALE
PER L'AFFIDO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE**

**Articolo 1
CONDIZIONI GENERALI**

1. Il presente capitolato definisce le norme generali per l'affido delle operazioni delle utilizzazioni forestali.
2. Nel territorio della Provincia autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'Elenco provinciale delle imprese forestali ai sensi dell'art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
3. Il valore del contratto viene di norma fissato in base al valore unitario al metro cubo, netto con corteccia, della lavorazione del prodotto derivante dall'utilizzazione forestale. Il capitolato d'oneri particolare può definire altre unità di misura in relazione a particolari tipologie di prodotto legnoso.
4. L'Ente proprietario potrà successivamente procedere alla vendita del materiale legnoso derivante dall'utilizzazione secondo le seguenti modalità:
 - a) vendita a strada con materiale assortimentato e misurato;
 - b) vendita sulla base di quantità presunte e di cui è previsto l'allestimento;
 - c) vendita con contratto di fornitura anche a carattere continuativo e/o pluriennale di durata massima di tre anni.

**Articolo 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE**

1. L'affidamento delle operazioni di utilizzazione del legname va effettuato per ogni singolo lotto.
2. Il lotto può essere formato anche da più progetti di taglio ai sensi dell'articolo 98 della L.P. n. 11/2007.

Articolo 3

AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI – CONSEGNA TECNICA

1. L'affidamento delle attività di utilizzazione è eseguito nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023 - e dalle norme regolamentari dell'Ente proprietario e dovrà essere rivolto ai soggetti individuati al secondo comma del precedente art. 1. In accordo con la disciplina del codice dei contratti pubblici, l'affidamento prevede il versamento di una cauzione nella misura del 5 % dell'importo contrattuale.
2. Le operazioni di utilizzazione sono eseguite dall'impresa appaltatrice con i propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e personale e/o propri soci, mediante propria organizzazione e a suo rischio.
3. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di indicare il responsabile dell'utilizzazione ai sensi degli articoli 102 e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
4. L'Ente proprietario indica al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco a seguito del progetto di taglio, modalità e tempi di utilizzo delle infrastrutture e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento delle operazioni di utilizzazione forestale.
5. L'Ente proprietario si impegna a fornire le informazioni relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel capitolato d'oneri particolare e ribadite in sede di consegna tecnica.
6. La consegna tecnica verrà effettuata da un rappresentante dell'Ente proprietario alla presenza del rappresentante dell'impresa appaltatrice, del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), con l'eventuale assistenza del responsabile della custodia forestale della proprietà al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. Di tale consegna tecnica verrà redatto specifico verbale e dovrà esserne informato il personale della Stazione Forestale competente per zona.
7. La consegna tecnica può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'articolo 102 della L.P. n. 11/2007, e potrà aver luogo:
 1. sul posto: il rappresentante dell'Ente proprietario indica al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco a seguito del progetto di taglio, modalità e tempi di utilizzo delle infrastrutture e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento delle operazioni di utilizzazione forestale;
 2. in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'impresa appaltatrice indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitoli d'oneri. Le informazioni di cui al punto precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa appaltatrice.

Articolo 4

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di utilizzazione dovranno iniziare successivamente alla consegna tecnica di cui al precedente articolo 3.
2. L'impresa appaltatrice dei lavori dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate attenendosi alle prescrizioni del progetto di taglio.
3. I prodotti legnosi, nei vari assortimenti, saranno accatastati o depositati nei luoghi e nei modi indicati nel capitolato d'oneri particolare che definisce anche eventuali specifiche modalità e tempistiche delle utilizzazioni nonché la gestione dei residui di utilizzazione.
4. E' vietata l'introduzione di materiale legnoso proveniente da altri lotti.

Articolo 5

MODALITÀ DELL'UTILIZZAZIONE

1. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinguibile.
2. L'impresa appaltatrice dovrà tagliare esclusivamente il materiale legnoso assegnato.
3. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente proprietario, tutte le parti utilizzabili, come specificato nel capitolato d'oneri particolare
4. I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non arrecare danni all'ambiente, al suolo, al soprassuolo e alle infrastrutture.
5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
6. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'Ente proprietario i tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità, onde evitare danni alla medesima.
7. La manutenzione ordinaria della viabilità interna al lotto nonché dei piazzali utilizzati rimane in carico all'impresa appaltatrice durante tutto il periodo in cui ha il lotto in consegna. L'Ente proprietario, anche per il tramite del custode forestale, può ordinare la temporanea sospensione dell'utilizzo della viabilità forestale e dei piazzali qualora l'utilizzo degli stessi determini deterioramenti e danni che inducano a ricorrere ad interventi di manutenzione straordinaria. Tali condizioni sfavorevoli del suolo possono manifestarsi ad esempio in caso di forti precipitazioni o di periodi di disgelo. La sospensione temporanea può avvenire anche su indicazione dell'autorità forestale ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 27 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011. Tale prescrizione dovrà essere esplicitamente richiamata in fase di consegna tecnica del lotto.

Articolo 6
ESBOSCO DEL LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà essere eseguito utilizzando mezzi ed applicando tecniche tali da evitare danni al suolo, al soprassuolo forestale e alle infrastrutture e da limitare i danni al legname utilizzato, secondo quanto previsto nei titoli autorizzatori e in accordo con le prescrizioni impartite in sede di consegna tecnica. Particolare attenzione dovrà essere posta alle condizioni meteorologiche e del terreno.
2. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovrà essere adottata, a cura e piena responsabilità della ditta appaltatrice, specifica ed idonea segnalazione, le comunicazioni obbligatorie o acquisite le previste autorizzazioni.
3. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza l'autorizzazione del servizio provinciale competente in materia di foreste.
4. L'esbosco con mezzi terrestri lungo vie temporanee (trattore, skidder, harvester, forwarder) è eseguito minimizzando la superficie del bosco percorsa dai mezzi e applicando tutti i più opportuni accorgimenti tecnici in modo da ridurre i danni da compattamento e l'erosione superficiale. Gli eventuali deflussi d'acqua vanno regimati in modo da non provocare danni di natura idrogeologica ai terreni circostanti.
5. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato d'oneri particolare ovvero in quelli indicati dal responsabile della custodia forestale della proprietà. Le cataste del materiale legnoso sono eseguite a regola d'arte in modo da assicurarne la stabilità per la sicurezza di persone e cose, nonché per ridurre l'ingombro.

Articolo 7
RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco di piante intere è ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

Articolo 8
MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione viene eseguita di norma da due custodi forestali appositamente incaricati, uno con funzioni di responsabile e uno con funzioni di supporto, i quali dovranno redigere apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti. La misurazione verrà eseguita di norma alla presenza di un rappresentante dell'impresa appaltatrice, la cui assenza non pregiudica la validità delle operazioni di misurazione.

2. Le risultanze della misurazione, riportate nel verbale di misurazione, si assumono valide sia per la corresponsione del corrispettivo delle operazioni di utilizzazione forestale, sia ai fini della successiva vendita del legname.
3. Con il verbale di misurazione sono riportate anche le informazioni necessarie per la dichiarazione di dovuta diligenza prevista dalla specifica normativa comunitaria.
4. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi superano la lunghezza di metri sei o quella di metri dodici saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato d'oneri particolare. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stero in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito, sarà misurato a metro cubo. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc.) da porre su ogni tronco misurato. Ai fini della normativa comunitaria in materia di dovuta diligenza, i quantitativi di materiale legnoso oggetto di commercializzazione sono espressi anche in chilogrammi.
5. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
6. La misurazione delle lunghezze è effettuata in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro è sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
7. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - a. calcolo del volume a misura piena;
 - b. calcolo del volume a misura piena con riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - c. per il cippato, la legna da ardere o altri assortimenti possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come massa e volume steroico;
 - d. altre modalità di misurazione definite dall'Ente proprietario, indicate nel capitolato d'oneri particolare e tecnicamente motivate nel contratto, purché consentano l'acquisizione delle informazioni di cui al comma 12.
8. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume, qualora non diversamente specificato nel capitolato d'oneri particolare, pari al:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% per il larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 all'8% per le latifoglie in funzione della specie.

9. Nel capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta.
10. Restano esclusi dalla misurazione del legname da opera quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Il capitolato d'oneri particolare stabilisce l'assortimentazione e le modalità di misurazione di tale materiale legnoso. Ai fini della normativa comunitaria in materia di dovuta diligenza è in ogni caso garantita la misurazione del legno oggetto di commercializzazione.
11. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'impresa appaltatrice o d'iniziativa da parte dell'Ente proprietario purché l'impresa sia prima invitata. Nel caso l'impresa debitamente invitata, non intervenga alla misurazione, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare.
12. Il verbale di misurazione contiene le seguenti informazioni, necessarie anche per la dichiarazione di dovuta diligenza prevista dalla specifica normativa comunitaria:
 - a. il proprietario del terreno di produzione del legno oggetto di commercializzazione e i suoi indirizzi (indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica);
 - b. le specie legnose, il numero delle piante assegnate nella fustaia, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi (non necessario per le utilizzazioni con comunicazione di taglio forzoso);
 - c. la superficie (ha) percorsa dal taglio nel ceduo;
 - d. le specie legnose, le tipologie di prodotto (assortimenti e classi qualitative) e le relative quantità oggetto di commercializzazione:
 - numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione (non applicabile per la modalità di misurazione a massa o a metro stero o per la misurazione di cippato e legna da ardere);
 - volume dei tronchi e massa netta corrispondente (kg);
 - massa netta e volume sterico di altro materiale legnoso ricavato dall'utilizzazione;
 - eventuale classificazione qualitativa;
 - riduzione fissa forfettaria applicata per la corteccia;
 - la data, il luogo, identità, funzione e firma dei verbalizzanti.
13. La misurazione è registrata e archiviata sia dal responsabile della custodia forestale della proprietà o dal suo coadiutore, sia da parte dei rappresentanti dell'impresa appaltatrice.
14. Le divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname verranno composte in via bonaria. In caso di mancato accordo si ricorrerà alla via giudiziale.

Articolo 9

OBBLIGHI GENERALI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1. L'impresa appaltatrice è obbligata inoltre:
 - a. nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;

- b. a ripristinare la viabilità forestale e i manufatti eventualmente danneggiati;
 - c. a ripristinare le vie temporanee per l'esbosco e gli eventuali danni da compattamento e movimentazione del terreno al termine dell'utilizzo delle medesime;
 - d. a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
 - e. a non usare, salvo espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
 - f. a non costruire, entro il bosco, tettoie, o altri manufatti;
 - g. a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.
2. L'Ente proprietario può concedere all'impresa appaltatrice una proroga dei termini fissati nel capitolato d'oneri particolare e/o nel contratto per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che questi hanno subito ritardi per cause di forza maggiore, compatibilmente con i termini di validità del progetto di taglio. La proroga dei termini è richiesta almeno quindici giorni prima della loro scadenza.

Articolo 10 ASSEGNO SUPPLETIVO

1. E' proibito all'impresa appaltatrice di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate; in caso di trasgressione essa incorrerà nella penalità previste ai successivi articoli 16 e 17. Restano escluse le piante abbattute in quanto danneggiate dall'ancoraggio delle funi di gru a cavo; piante che a fine cantiere, se concordato con il responsabile della custodia forestale della proprietà, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.

Articolo 11 TAGLI FORZOSI E PER CAUSE SOPRAVVENUTE

1. L'impresa appaltatrice è obbligata ad utilizzare, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il risarcimento dei danni evitabili.
2. L'impresa appaltatrice è obbligata ad utilizzare, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, entro il 20% del quantitativo assegnato su base tariffaria, anche tutte le piante colpite da attacchi parassitari o schianti che si dovessero verificare nell'area di intervento delle utilizzazioni oggetto di affidamento.
3. Nel caso si verificano danni, schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato su base tariffaria, l'impresa appaltatrice potrà richiedere la rideterminazione del prezzo di utilizzazione delle piante danneggiate. L'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà affidare l'utilizzazione.
4. Le piante danneggiate di cui ai commi precedenti vanno comunque assegnate.

Articolo 12
SORVEGLIANZA

1. L'Ente proprietario, tramite il responsabile della custodia forestale della proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'impresa appaltatrice quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-colturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare, nel progetto di taglio o nel verbale di consegna tecnica, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o interferire nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale, con particolare riferimento agli aspetti relativi la sicurezza.

Articolo 13
SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
2. Qualora necessario, in relazione alle specifiche condizioni del cantiere, prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione, l'Ente proprietario predispone e consegna il DUVRI all'appaltatore, il quale è tenuto all'osservanza delle previsioni in esso inserite.

Articolo 14
SALDO, SUBENTRO E PENALI

1. Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto entro i tempi stabiliti, l'Ente proprietario sollecita l'impresa ad eseguire, applicando contestualmente le penali specificate nel capitolato d'oneri particolare. In caso di inerzia prolungata nell'ultimazione dei lavori, ovvero se il ritardo continua oltre il punto in cui le penali raggiungono il limite massimo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), l'Ente proprietario può ordinare ad altra impresa l'esecuzione di quanto omesso dall'impresa appaltatrice, alla quale sono addebitati i relativi costi, ferma restando la possibilità per l'Ente proprietario di procedere con la risoluzione del contratto per inadempimento e/o di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.
2. Il saldo dei lavori sarà subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle prescrizioni di esecuzione dei lavori. Potranno essere liquidati acconti secondo le percentuali stabilite dal capitolato d'oneri particolare.
3. Nel caso di ritardi nell'ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal capitolato d'oneri particolare.

4. Nel caso di mancato utilizzo di tutte le piante martellate, senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, gli obblighi contrattuali non potranno considerarsi assolti e pertanto all'impresa sarà liquidato il lavoro effettivamente svolto al netto delle penali.

Articolo 15 SUBAPPALTO

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente proprietario e verso terzi s'intende l'appaltatore.

Articolo 16 RILIEVO DANNI – MIGLIORIE BOSCHIVE

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di sorveglianza il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna tecnica o alle norme di buona tecnica.
2. Nel caso in cui vengano riscontrati danni di cui al comma 1, il personale di sorveglianza applicherà le sanzioni previste dalle Disposizioni forestali di cui al D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011 e le penali previste dall'articolo 17.
3. Annualmente il Servizio Foreste comunica all'Ente proprietario l'ammontare dei versamenti ai fini delle migliorie boschive previsti all'art. 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11.

Articolo 17 PENALI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:
 - a. inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna tecnica del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
 - b. piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato d'oneri particolare o nel progetto di taglio): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
 - c. asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;

- d. piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali; rimangono escluse dall'applicazione della presente penale eventuali piante che a giudizio del personale di vigilanza risultano oggettivamente non utilizzabili;
 - e. per movimenti terra in assenza delle autorizzazioni dovute: Euro 500,00 (cinquecento) oltre il costo di ripristino stimato, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - f. taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
 - g. ritardo nel concludere le operazioni di utilizzazione rispetto al termine indicato del capitolato d'oneri particolare e/o nel contratto: per ogni giorno lavorativo una penale di importo pari al 1‰ (uno per mille) del valore di affidamento fino ad un limite massimo pari al 10% del valore del contratto;
 - h. introduzione di legname proveniente da altri lotti: Euro 100,00 (cento) per ogni metro cubo;
 - i. danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - j. danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 - k. mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con olii idraulici biodegradabili se prevista dal capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di sversamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato, calcolato sulla base del prezzario provinciale.
2. In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.
3. Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

Articolo 18 **CONTROVERSIE**

1. Eventuali controversie di natura tecnico-forestale che potessero sorgere tra Ente proprietario e impresa appaltatrice saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza al Dirigente del servizio competente in materia di foreste il cui giudizio sarà inappellabile.
2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'impresa appaltatrice, si farà luogo alla risoluzione del contratto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata.

Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.
2. L'impresa appaltatrice, per tutti gli atti giudiziari dipendenti dal contratto, si sottomette alla Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente proprietario.

Allegato parte integrante

Allegato D - Capitolato d'Oneri Particolare per l'affido delle operazioni di utilizzazione

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER L'AFFIDO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE di cui al lotto _____

Articolo 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento riguarda l'espletamento, per conto dell'Amministrazione di tutte le attività operative e specialistiche necessarie a:

- provvedere al taglio, allestimento ed esbosco di prodotti legnosi;
- trasporto di prodotti legnosi dal cantiere di utilizzazione ai piazzali;
- cippatura di residui di utilizzazione forestale e di altri assortimenti di seguito specificati;
- altro: _____

L'affidamento ha per oggetto i lavori di utilizzazione del lotto _____ per complessivi:

- _____ metri cubi tariffari di legname;
- _____ tonnellate di legna;
- altro: _____

derivanti dai seguenti titoli autorizzatori (progetto di taglio, comunicazione di taglio forzoso) denominati:

- lotto " _____ " in conto ripresa anno _____ di mc _____ netti e di presunte t _____ di legna/cippato/altro (_____), progetto di taglio n. _____ dd. ___/___/_____.

(inserire eventuali ulteriori titoli autorizzatori)

- _____.

Le operazioni dovranno essere eseguite con il seguente ordine (compilare qualora necessario):

Previo affidamento del lotto, le operazioni devono essere iniziate entro il ___/___/_____ fatte salve proroghe espressamente riconosciute dall'Ente proprietario.

Articolo 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa affidataria deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo dei lotti che risultano specificate nei titoli autorizzatori ai quali l'appalto si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare.

L'utilizzo della viabilità forestale o pubblica interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità (compilare nel caso di vincoli o interferenze):

Le operazioni oggetto di affidamento dovranno essere sospese dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per via delle seguenti motivazioni:

Si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente capitolato d'oneri particolare, una nota informativa sui luoghi, sullo stato patrimoniale, sui punti di accesso per la gestione delle emergenze e della copertura telefonica e su quant'altro possa interferire con l'esecuzione dal lotto (allegato opzionale).

Articolo 3

CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto dell'affidamento proviene da foreste certificate

- PEFC n.certificato: _____
 FSC n.certificato: _____

L'impresa affidataria dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 4

CONCLUSIONE DEI LAVORI - PENALITÀ

Le operazioni di cui all'articolo 1 debbono essere eseguite ed ultimate entro _____ giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data della consegna tecnica, fatte salve eventuali interruzioni temporali prescritte nei titoli autorizzatori o dalle autorità competenti, nonché da quanto eventualmente specificato all'articolo 1 .

L'impresa affidataria dovrà comunicare e giustificare eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori. Nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale come riportato all'art.17 lettera g) del Capitolato d'oneri generale (1 per mille dell'importo contrattuale fino al 10%) mediante ritenuta sul corrispettivo.

Il saldo dei lavori è subordinato all'accertamento della corretta esecuzione del contratto.

Articolo 5

ASSORTIMENTAZIONE E ACCATASTAMENTO

Il legname deve essere sezionato ed assortimentato secondo le indicazioni fornite dal custode forestale o altra persona appositamente incaricata. Il legname, nei vari assortimenti, dovrà essere accatastato in cataste stabili eseguite a regola d'arte con le modalità riportate nella seguente tabella.

Elenco assortimenti (tronchi, botoli, travatura, assortimento unico, imballaggio, paleria).

Specie	Assortimento	Diametro min. punta	Diametro medio	Lunghezza	Note

Le cataste non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a spese dell'impresa affidataria.

I prodotti legnosi, nei vari assortimenti, sono accatastati o depositati nei seguenti luoghi e modi:

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere o materiale da cippare:

resteranno a disposizione del proprietario nei luoghi e nei modi seguenti:

_____;

saranno a disposizione dell'impresa affidataria;

altro: _____.

Articolo 6 MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi, previsti nella tabella di cui all'articolo 5 del presente capitolato, al fine della liquidazione del corrispettivo, verrà effettuata secondo la seguente modalità.

Per il legname:

- volume utilizzato da intendersi come misura piena;
- volume utilizzato come misura piena senza corteccia, applicando le seguenti percentuali:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - _____ % per il larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - _____ % per le latifoglie;
- per il cippato, la misurazione avviene: _____;
- per la legna da ardere, la misurazione avviene: _____;
- altri prodotti o modalità (esempi non esaustivi - misurazione sterica delle cataste, pesata, ecc.): _____.

Le operazioni di misurazione verranno eseguite:

all'imposto;

altro: _____.

Il verbale di misurazione riporta i nominativi di tutti gli intervenuti e deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Sono escluse dalla misurazione:

- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di cm 8 (otto centimetri) ciascuna;
- altro: _____.

Ai fini della commercializzazione del legno, il verbale di misurazione contiene tutte le informazioni necessarie per la dichiarazione di dovuta diligenza conformemente alla specifica normativa comunitaria.

Articolo 7 PAGAMENTO

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'impresa affidataria, con le seguenti modalità:

- acconto nella misura del _____% ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori in bosco, sulla base di certificazione rilasciata dal tecnico responsabile individuato nella persona di: _____ . Acconto nella misura del _____% ad avvenuto conferimento del legname a piazzale, sulla base di certificazione rilasciata dal tecnico responsabile;
- il saldo dei lavori avverrà previo accertamento da parte del personale di rappresentanza dell'Ente venditore della corretta applicazione delle norme di esecuzione dei lavori, sulla base delle risultanze del verbale di misurazione.

Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche stabilite dall'Ente proprietario: _____
_____.

Il custode forestale di riferimento per il lotto è il/la Sig./Sig.ra _____, raggiungibile al numero telefonico _____. Alle operazioni di misurazione, in qualità di coadiuvante, parteciperà anche il/la Sig./Sig.ra _____.

Le disposizioni del presente capitolato particolare dettagliano in modo più definito quanto riportato nel capitolato d'oneri generali, in quanto specifiche per l'oggetto del contratto.

Per quanto non disposto dal presente capitolato d'oneri particolare, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al capitolato d'oneri generale e del progetto di taglio.